



**Direzione Centrale identità professionale  
pianificazione e organizzazione**  
UFFICIO IV  
Contenzioso – Ufficio procedimenti disciplinari  
[dcrisorse-contenziosoinl@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dcrisorse-contenziosoinl@pec.ispettorato.gov.it)

**R.G. 706/2022**  
Dott.ssa Elisabetta Tuveri  
Udienza del 23 marzo 2023 ore 9.45

**TRIBUNALE DI CAGLIARI  
SEZIONE LAVORO**

Per l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** (in sigla, INL), CF 97900660586, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Direttore della Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione, dott.ssa Ilaria Feola (C.F. FLELRI70E63F839R) congiuntamente e disgiuntamente ai funzionari dott. Sabatino Chelli, dott.sse Luciana Caggiano, Luisa Pugliese, Giovanna Cruciani, dott.ri Lelio Addeo, Corrado Pintaldi e Cristiano Gramatica, ai quali conferisce incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., tutti elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in Roma, Piazza Della Repubblica 59, 00185. Si indica, quale recapito di posta certificata presso il quale si dichiara di voler ricevere i biglietti di cancelleria, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici: PEC [dcrisorse-contenziosoinl@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dcrisorse-contenziosoinl@pec.ispettorato.gov.it)

*Resistente*

**Contro**

**Francesca PUZIO** rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giuseppina Loddo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Cagliari, via Solmi n. 30.

*Ricorrente*

**Premesso che**

con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto avverso questo Ispettorato Nazionale del Lavoro <sup>1</sup> e notificato

---

<sup>1</sup> Agenzia unica per le ispezioni del lavoro istituita in forza del decreto legislativo n. 149/2015 e divenuta pienamente operativa, in virtù dei successivi provvedimenti attuativi, dal 01.01.2017.

presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato unitamente al pedissequo decreto del 22.04.2022 di fissazione dell'udienza di discussione del 23.03.2023 (All.1), la dott.ssa Puzio, inquadrata nel profilo professionale di Ispettore del lavoro, Area III, posizione economica F3, assegnata all'Ispettorato Territoriale del lavoro di Cagliari-Oristano, ha adito codesto On. le Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di voler:

*"1- accertare e dichiarare, il diritto della Dott.ssa Francesca Puzio all'attribuzione del punteggio di 3 punti in relazione alla valutazione della performance per l'anno 2016 e dei punti per la frequenza del corso di perfezionamento in "Diritto internazionale dei conflitti armati" presso l'Università di Trieste (v. doc.7), disapplicando, se del caso, il Bando di concorso per l'attribuzione dal 01.01.2021 della fascia retributiva superiore per l'I.N.L. riguardo il profilo professionale di Ispettore del Lavoro di cui al D.D. n. 762 del 28.10.2020 e la graduatoria generale di merito di cui al D.D. n. 509/2021 del 10.09.2021, e tutti gli atti connessi e conseguenti, nella parte in cui non riconoscono tali punti, in quanto del tutto illegittimi ed illeciti per i motivi di cui alla superiore espositiva;*

*- accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Puzio Francesca, a conseguire dal 01.01.2021 la fascia retributiva superiore F4 per il profilo professionale di Ispettore del Lavoro per i motivi di cui alla superiore espositiva;*

*- e per l'effetto, condannare l'I.N.L., in persona del suo legale rappresentante prò tempore, a rettificare la graduatoria approvata con D.D. n.763 in data 15 novembre 2021 (v. doc. 12), a parziale modifica della graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 509/2021 del 10.09.2021 ed, in ogni caso, ad attribuire alla odierna ricorrente la fascia retributiva superiore F4 per il profilo professionale di Ispettore del Lavoro dal 01.01.2021 ed al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi, ed a risarcire alla medesima, anche in via equitativa, il danno da mancata disponibilità delle somme;*

*In subordine, salvo gravame,*

*- condannare l'I.N.L., in persona del suo legale rappresentante prò tempore, al risarcimento per equivalente in favore della Dott.ssa Puzio, pari al pagamento delle differenze retributive dal 01.01.2021, data di maturazione del diritto e per tutta la durata del rapporto di lavoro, fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi ed a risarcire alla stessa, anche in via equitativa, il danno da mancata disponibilità delle somme e quello da perdita di "chance" a conseguire le ulteriori progressioni economiche alle fasce superiori;*

*B) In ulteriore subordine, salvo gravame,*

*-accertare e dichiarare la nullità e/o, in ogni caso, disapplicare il Bando di concorso per l'attribuzione dal 01.01.2021 della fascia retributiva superiore per l'I.N.L. riguardo il profilo professionale di Ispettore del Lavoro di cui al D.D. n. 762 del 28.10.2020, la graduatoria approvata con D.D. n.763 in data 15.11.2021 (v. doc. 12), a parziale modifica della graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 509/2021 del 10.09.2021, e tutti gli atti connessi e conseguenti, nella parte in cui escludono la valutazione dei titoli, delle competenze professionali e dell'esperienza professionale maturata dalla Dott.ssa Francesca Puzio, in quanto del tutto illegittimi ed illeciti per i motivi di cui alla superiore espositiva;*

*-e, anche per l'effetto, condannare l'I.N.L., in persona del suo legale rappresentante prò tempore,*

*a risarcire alla Dott.ssa Francesca Puzio il danno da perdita di chance di conseguire la fascia retributiva superiore, da determinarsi sulla base delle differenze retributive e/o anche in via equitativa, maggiorato di rivalutazione monetaria, interessi e danno da mancata disponibilità delle somme”.*

Tanto premesso, con propria memoria difensiva, ritualmente si costituisce in giudizio questo Ispettorato Nazionale del Lavoro, come sopra rappresentato e difeso, per contestare integralmente quanto dedotto, eccepito e prodotto dalla ricorrente e chiedere l'integrale rigetto del ricorso per i seguenti motivi che si espongono in fatto ed in diritto.

## FATTO

La ricorrente - assunta dal 24 novembre 2008 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inquadrata nel profilo di Ispettore del lavoro Area III, F3, e dal 01.01.2017 confluita *ex lege* nei ruoli di questo Ispettorato nel predetto profilo - ha partecipato alla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale indetta per l'attribuzione di complessivi 1.740 sviluppi economici. Procedura indetta dall'INL con diversi bandi, uno per ciascuno dei profili professionali istituiti presso questa Agenzia e, in particolare, in relazione al profilo professionale di Ispettore del lavoro, indetta con bando approvato con decreto n. 762/2020 pubblicato il 29.10.2020 **(All.2)** e che, per quanto attiene ai fatti di causa, per gli sviluppi economici dalla fascia F3 alla fascia F4 prevedeva l'attribuzione di complessive n. 767 posizioni.

L'Amministrazione convenuta, nella stessa data di pubblicazione del bando (29.10.2020) diramava un manuale d'istruzione **(All.3)** nel quale si precisava che l'applicativo, conformemente alle disposizioni del bando di concorso avrebbe permesso di modificare e integrare la domanda anche successivamente all'invio e fino alla decorrenza del termine perentorio di trasmissione delle domande.

L'odierna ricorrente confermava la propria domanda in data **17.11.2020, alle ore 14:14:40 (All.4)**, e dichiarava, ai sensi dell'art. 5 del bando, di aver maturato anzianità di servizio nella fascia economica di appartenenza (ispettore del lavoro, Area III, F3) con decorrenza dal 24.11.2008, con interruzione dell'anzianità per aspettativa dal 06.04.2015 al 01.10.2017. In relazione alla competenza professionale dichiarava di aver conseguito la 1° classe di valutazione per gli anni 2017 e 2018, e per l'anno 2016 di aver conseguito invece la 3° classe. Per quanto concerne i titoli di studio dichiarava, ai sensi dell'art. 6 del bando, di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, nonché due master ed un ulteriore titolo in diritto internazionale e dei conflitti armati, oltre all'abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato.

Decorso il termine per la proposizione delle domande, la Commissione di valutazione, nominata con decreto direttoriale n. 807/2020 **(All.5)**, sulla base del calcolo provvisorio elaborato dal sistema "PEO2020", approvava in via provvisoria la graduatoria, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del bando, dandone notizia con comunicazione del 07.05.2021 **(All. 6)**. Nella graduatoria la dott.ssa Puzio si collocava nella posizione 768 **(All.6bis)**.

Successivamente la dott.ssa Puzio, in data 11/05/2021, presentava alla Commissione di valutazione, istanza di riesame **(All.7)** deducendo di avere erroneamente indicato, per l'anno 2016, la 3° classe di valutazione della performance, anziché la 1° classe di valutazione chiedendo la correzione dell'errore materiale in cui era incorsa, per consentirle di raggiungere il punteggio di 62.5 e il

conseguente raggiungimento di una posizione utile ai fini dell'acquisizione della fascia economica superiore. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 0,30, anche del Corso di perfezionamento in "Diritto Internazionale dei conflitti armati".

La Commissione di Valutazione, con nota del 30 luglio **(All.8)** riscontrava detta istanza comunicando che *"Il punteggio attribuito alla competenza professionale risulta coerente con quanto dichiarato dalla S.V. nella domanda di partecipazione. Inoltre, il Corso di perfezionamento in diritto internazionale dei conflitti armati non è stato valutato in quanto danno luogo a punteggio esclusivamente i titoli post-laurea espressamente indicati dall'avviso di selezione (dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, abilitazioni professionali, master di primo e secondo livello). Il bando di selezione stabilisce, altresì, che danno luogo a punteggio esclusivamente i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dal competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Non sono stati, pertanto, valutati corsi di perfezionamento o master non universitari, ancorché organizzati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). Tale titolo, peraltro, non risulta neppure coerente rispetto all'attività del profilo professionale oggetto di selezione, così come espressamente richiesto dal bando in oggetto.*

La graduatoria definitiva per la progressione dalla fascia retributiva F3 alla F4 in relazione al profilo professionale di Ispettore del lavoro **(All.9)** è stata quindi approvata con decreto direttoriale 509 del 10.09.2021 poi parzialmente rettificata con successivo decreto n. 763 del 15.11.2021 **(All.9bis)**, con conferma della dott.ssa Puzio nella posizione non utile n. 768, avendo conseguito il punteggio complessivo di 61,5 (di cui 15,00 punti per esperienza professionale, 38,5 punti per i titoli di studio ed 8 punti per competenze professionali).

## **DIRITTO**

Posto quanto riferito in fatto, si eccepisce, in diritto, l'assoluta infondatezza e pretestuosità delle pretese avverse per i motivi di seguito esplicitati, dai quali risulta evidente la piena legittimità delle determinazioni assunte dalla Commissione di valutazione e dall'Ispettorato nazionale del lavoro nonché la piena conformità del Bando di selezione (D.D 762/2020) alle disposizioni del CCNI 2020, del CCNL funzioni centrali per il triennio 2016/2018 nonché alle norme inderogabili dettate in materia dal D. lgs. n. 150/2009, oltre che a tutte le norme e principi vigenti in tema di progressioni economiche orizzontali.

### **1) Sulla non integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.**

La ricorrente, nel proprio atto introduttivo rivendica, in buona sostanza, non solo il diritto alla correzione dell'errore materiale in cui ammette di essere incorsa nell'implementazione della domanda, e quindi il diritto al conseguimento dei 3 punti per l'anno 2016 e al conseguente punteggio complessivo di 9 punti (invece che 8) per le competenze professionali, ma anche il diritto al conseguimento dell'ulteriore punteggio rispetto al titolo di studio "Corso di perfezionamento in diritto internazionale e dei conflitti armati" dichiarato nella propria domanda.

A prescindere dalla infondatezza degli assunti di controparte per i motivi di seguito esposti, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di siffatte domande, la positiva valutazione dell'asserito titolo di studio innanzi citato andrebbe a pregiudicare non solo l'interesse dell'ultimo classificato in graduatoria (Canci Maria collocata al n. 767° posto della graduatoria) ma anche di tutti gli altri candidati

o quanto meno di tutti quei candidati che vedrebbero la propria posizione in graduatoria modificata, i quali, pertanto, devono ritenersi interessati allo svolgimento del presente giudizio.

Sul punto si riporta quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in materia di selezioni concorsuali (come quella in commento), nella sentenza n. 30425 del 2019, in cui è stato affermato che *“...allorquando .... l’attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo allorquando la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cassazione 28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008)”*.

## 2) Contesto di riferimento.

Allo scopo di contestare nel merito ogni avversa argomentazione, si ritiene opportuno precisare preliminarmente che questa Agenzia, in ragione di quanto previsto l’art. 23, d.lgs. 150/2009 e alla luce di quanto stabilito nel CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018 (cfr. in particolare art. 7, comma 6, lett. c), ha definito con le parti sindacali, in sede di contrattazione integrativa decentrata, il CCNI 2020 sottoscritto il 14 luglio 2020 (**Ail.10**) con cui sono stati individuati, in ragione delle richiamate disposizioni, i criteri per lo svolgimento delle procedure relative alle progressioni economiche orizzontali per il personale.

Con tale CCNI 2020 l’INL si è impegnato a bandire dette procedure con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell’anno di approvazione delle graduatorie sulla base di specifici requisiti di partecipazione e criteri selettivi di seguito richiamati. In particolare, ai sensi dell’articolo 4 dell’accordo si prevedeva che *“[...] 1. I passaggi alla fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza avvengono sulla base delle graduatorie redatte per ciascuna posizione economica al termine delle procedure selettive indette, con la decorrenza di cui all’articolo 1 del presente accordo, per il personale selezionato sulla base dei criteri stabiliti dal presente accordo e posseduti alla data di pubblicazione del bando. 2. In considerazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 6, punto 3 del CCNL 14/09/2007, si specifica che il criterio dei percorsi formativi non sarà utilizzato [...]. 3 [...] i criteri selettivi applicati alle procedure per le progressioni economiche sono i seguenti: a) Esperienza professionale maturata; b) Titoli di studio coerenti con l’attività del profilo [...].”*

Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del CCNI 2020, si prevedeva inoltre che *“...con riferimento ai profili professionali dell’area III:*

*- titoli accademici previsti per l’accesso dall’esterno al profilo professionale cui si riferisce la procedura selettiva dal vigente ordinamento professionale (titolo ulteriore rispetto a quello indicato nei titoli di studio di cui al comma 3 e diverso, nel caso si tratti di laurea triennale, rispetto al titolo presupposto per il conseguimento della laurea specialistica eventualmente indicata nei titoli di studio di cui al punto 3), titoli post lauream (**dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master**) tutti coerenti con l’attività del profilo, per il cui conseguimento è necessario il*

possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si riferisce la procedura selettiva (secondo il vigente ordinamento professionale- CCNI 4 agosto 2009)".

Tanto è stato possibile in ragione dei "...poteri discrezionali delle parti sociali, in sede di contrattazione integrativa, insindacabili in questa sede..." ossia in sede giudiziale, come espressamente precisato dal Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 12/2018 richiamata da parte avversa, nella quale tuttavia erano stati posti all'attenzione del Giudice adito fatti e circostanze del tutto avulsi da quelle oggi posti sub iudice.

### 3. Bando "*lex specialis*" della procedura di selezione.

È nel pieno rispetto delle richiamate disposizioni di legge e contrattuali che l'INL ha emanato il bando di selezione n. 762/2020 che costituisce *lex specialis* e che ha governato l'intera procedura e vincolato l'operato della Commissione di valutazione e dell'Amministrazione, obbligate entrambi all'applicazione delle specifiche disposizioni, senza alcun margine di discrezionalità.

Sul punto è il caso di richiamare il principio assolutamente pacifico e consolidato in giurisprudenza per cui la Commissione di valutazione (tanto del concorso propriamente detto, per l'accesso dall'esterno, o per le progressioni "di carriera", quanto del concorso "interno" per le mere "progressioni economiche", quanto, infine, delle offerte presentate in sede di pubblica gara) debba rigorosamente attenersi alle previsioni del bando, senza poter, di regola, trarre da esso alcun significato implicito o inespresso.

Del bando, così definito in coerenza con il richiamato CCNL e il CCNI 2020, per quel che attiene i fatti di causa, si richiamano brevemente alcune significative disposizioni.

Il bando all'art. 1, prevede espressamente che "1. È indetta la procedura selettiva per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro inquadrato nel profilo professionale di Ispettore del lavoro, per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie. 2. La procedura di cui al comma 1 del presente articolo prevede la copertura di complessivi 1024 posti individuati per ogni fascia economica come segue:

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	FASCIA	N. PROGRESSIONI
III	ISPETTORE DEL LAVORO	F2 (da F1 a F2)	140
		F3 (da F2 a F3)	29
		F4 (da F3 a F4)	767
		F5 (da F4 a F5)	83
		F6 (da F5 a F6)	4
		F7	



		(da F6 a F7)	1
<b>TOTALE</b>			<b>1024</b>

La procedura, particolarmente complessa, ha coinvolto un gran numero di dipendenti inquadrati in detto profilo professionale che costituiscono solo una quota parte del personale in servizio alla data di pubblicazione del bando e che ha partecipato alle procedure selettive.

Per prendere parte alla selezione, ai sensi dell'art. 3 del bando, occorre proporre domanda, utilizzando l'apposito applicativo informatico "PEO2020", entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del bando, termine poi prorogato fino al 20.11.2020 in forza del decreto direttoriale n. 777 del 09.11.2020 anch'esso debitamente pubblicato (**All.11**).

Al medesimo articolo, al comma 2, si precisava che **"Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 5/2012, convertito in L. 35/2012, il candidato dovrà compilare la domanda esclusivamente tramite procedura informatica on-line, utilizzando il modulo elettronico e le credenziali di accesso personali, seguendo le istruzioni disponibili sul sito internet. Non sono ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente articolo. Eventuali correzioni e/o integrazioni della domanda già presentata potranno essere effettuate solo nel termine indicato al comma 1 del presente articolo ed esclusivamente tramite la procedura informatica on-line. Il sistema permetterà di modificare la domanda presentata in precedenza fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e sarà ritenuta valida la domanda con l'ultima modifica e/o integrazione apportata"**.

Al successivo comma 4, si onerava il candidato di **"...stampare e conservare la ricevuta della domanda di partecipazione generata automaticamente dal sistema al termine dell'ultima eventuale modifica e/o integrazione effettuata successivamente alla prima compilazione della domanda..."**, ed al successivo comma 6 si precisava espressamente che **"...le dichiarazioni rese nella domanda on-line hanno valore di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"**. Previsione, quest'ultima, prevista solitamente per tutte le tipologie di bando di selezione.

Pertanto, erano oltremodo chiari ai candidati i termini e le modalità per partecipare alla selezione e gli specifici oneri che ricadevano sugli stessi.

#### **4) Sul mancato riconoscimento dei 3 punti per l'anno 2016 e quindi dei 9 punti complessivi relativi alla valutazione della performance individuale e sulla piena legittimità dell'operato della Commissione di valutazione dell'Amministrazione precedente**

La ricorrente asserisce che per un mero errore materiale commesso nella compilazione della domanda di partecipazione ha indicato, per l'anno 2016, la 3° classe di valutazione della performance individuale (con conseguente attribuzione di 2 punti per tale annualità), in luogo della 1° classe di valutazione cui corrispondeva il punteggio di 3 punti.

A tale riguardo si premette che l'art. 5 comma 9 del bando prevedeva **"1. Il criterio dell'Esperienza professionale mira ad apprezzare, attraverso la valutazione dell'anzianità di servizio e dei risultati conseguiti dal dipendente nella misurazione della performance individuale, il grado di esperienza professionale e le effettive competenze professionali maturate dallo stesso. 2. Il punteggio massimo**

conseguibile per l'Esperienza professionale maturata è di complessivi 39 punti. Il punteggio viene attribuito in considerazione dell'anzianità di servizio maturata dal dipendente alla data di pubblicazione del bando e in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente nella valutazione della performance individuale relativa al triennio 2016 – 2018 **Sono individuate tre classi di valutazione, per ciascuno degli anni presi a riferimento, nelle quali sono ricondotti gli esiti delle valutazioni della performance individuale del candidato.** Tali valutazioni sono ricondotte ad una valorizzazione in centesimi. Le classi di valutazione sono le seguenti: • 1° classe di valutazione: Obiettivo di performance conseguito tra il 70% e il 100%: 3 punti • 2° classe di valutazione: Obiettivo di performance conseguito tra il 40 % e il 69%:2,50 punti • 3° classe di valutazione: Obiettivo di performance inferiore al 40%: 2 punti”.

Tali dati, per quanto previsto dal bando e dal richiamato manuale d'uso, avrebbero dovuto essere inseriti direttamente dal candidato, che ne avrebbe potuto (e dovuto) verificare la correttezza.

Tuttavia, sul punto l'istante asserisce che “... **la richiesta da parte dell'INL di fornire le valutazioni della performance individuale relative agli anni 2016, 2017 e 2018, sarebbe illegittima ex art. 18, II e III comma L. n° 241/1990, essendo tali valutazioni in possesso dello stesso, l'I.N.L. le avrebbe dovute acquisire d'ufficio, senza onerare i candidati di un adempimento che, nel caso di specie, è stato foriero di un errore materiale illegittimamente ed ingiustamente preclusivo. ... Per questi motivi, l'I.N.L. non avrebbe dovuto richiedere ai candidati dichiarazioni con valore di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 relativamente alle valutazioni delle performance”.**

Tale assunto è del tutto infondato. **In realtà totalmente legittima è la disposizione del Bando che chiedeva ai candidati di fornire le valutazioni per gli anni 2016-2017-2018** in quanto la normativa di cui all'art. 18 della legge 241/1990 e al d.p.r. 445/2000 - in base alla quale le Amministrazioni Pubbliche non possono chiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso - si applica ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi e l'utenza, nell'ambito di procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi e non invece nell'ambito di procedure di selezione dirette ad attribuire un fascia economica superiore che attengono ad atti di gestione del rapporto di lavoro.

Le progressioni interne sono procedure poste in essere dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che conferiscano qualifiche superiori (Cass. civ., Sez. Unite civili, 30 ottobre 2008, n. 26016; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite civili, 19 aprile 2011, n. 8924) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2018, n. 3025).

La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza **n. 21303 del 05.10.2020** ha ricordato che “...per costante orientamento di questa Corte assunto al rango di "diritto vivente" - nel rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubbliche Amministrazioni non può trovare applicazione la legge n. 241 del 1990, sui procedimenti amministrativi, che è diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, perché **il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla Contrattazione collettiva di settore nonché dal d.lgs. n. 165 del 2001 (che ha sostituito il d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni (fra le tante: Cass. 28 luglio 2003, n. 11589; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3880; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25761; Cass. 22 agosto 2013, n. 19425)”** **Civile Ord. Sez. I Num. 21303 Anno 2020 del 05/10/2020.**



In senso conforme si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 906/2020 del 10/09/2020 *“Corollario di tale qualificazione è l'inapplicabilità della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, anche alla luce della recente modifica dell'articolo 1 della legge 241 del 1990 ad opera della legge n. 15 del 2005, di riforma del processo amministrativo, che dispone “la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.*

**Sulla base di quanto precisato innanzi, risulta evidente che le norme richiamate dall'art. 18 della 241/2000, e in particolare le disposizione che vietano di richiedere titoli in possesso della stessa amministrazione, si applicano** ai procedimenti finalizzati all'emanazione di provvedimenti autoritativi e non alle procedure di selezione dirette ad attribuire un fascia economica superiore che, come evidenziato nelle sentenze sopra richiamate, sono procedimenti che attengono ad atti di gestione del rapporto di lavoro.

Al riguardo, si ricorda anche che *“Per costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, in tema di rapporto di lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere dall'Amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta legislativa (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.”* (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002)".

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi del tutto legittima, quindi, la disposizione di cui il comma 6 dell'art 3 del bando secondo cui *“...le dichiarazioni rese nella domanda on-line hanno valore di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” e quindi assume valore di valore di autocertificazione”* l'indicazione, nella domanda, della classe di valutazione.

Le legittimità di tale disposizione è confermata anche alla luce di quanto precisato dalla **Sez. IV del Cons. Stato, nella sentenza Sent., 29-05-2008, n. 2591** che con riferimento ai concorsi pubblici ha affermato che *“...la prescrizione del bando di allegare alla domanda di partecipazione tutti titoli vantati dal candidato, **compresi quelli posseduti dall'amministrazione**, non viola il principio di non aggravamento del procedimento, **ma garantisce una maggiore efficacia e rapidità delle procedure concorsuali**. Qualora un bando prescriva, chiaramente e tassativamente, che le domande di partecipazione al concorso **debbano indicare ed elencare i titoli valutabili, compresi quelli già in possesso dell'Amministrazione interessata, non può ritenersi viziata la mancata valutazione del titolo, pur in possesso dell'Amministrazione, ma non espressamente indicato”** (Conferma sentenza del T.A.R. Lazio n. 01642/2006).*

In senso conforme il Consiglio di **Stato, Sez. V, nella sentenza del 05-12-2012, n. 6248** , con riferimento ai concorsi pubblici per titoli, ha affermato che *“ è preciso onere di ciascun candidato, anche in omaggio alla natura selettiva della procedura ed alla conseguente esigenza di rispettare rigorosamente la par condicio fra i concorrenti, attendere alla completa, tempestiva e puntuale **produzione dei propri titoli atteso** che l'amministrazione non è tenuta al soccorso istruttorio non dovendo ricercare autonomamente la documentazione menzionata dai candidati nella domanda di partecipazione. **Cons. Stato Sez. V Sent., 05-12-2012, n. 6248.***

**5) Sull'asserita violazione dell'art. 6, comma 1, lett. B) Legge n. 241/1990 – non operatività del soccorso istruttorio – principio di autoresponsabilità.**

La ricorrente erroneamente ritiene che l'I.N.L. avrebbe dovuto, in applicazione del richiamato principio, correggere, a termine perentorio ormai scaduto, l'errore materiale in cui sarebbe incorsa nell'indicare, in relazione alla valutazione dell'anno 2016, il valore "3" anziché "1".

In realtà, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non sussistono i presupposti per l'operatività del soccorso istruttorio contemplato dall'art. 6, 1° comma, lett. b), L. n. 241/1990.

**L'istituto del soccorso istruttorio, contemplato dall'art. 6, 1° comma, lett. b), L. n. 241/1990 si sostanzia in uno strumento che la pubblica amministrazione è chiamata a utilizzare per integrare o regolarizzare carenze documentali, ai fini della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere; tale istituto prevede che l'amministrazione procedente possa chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.**

Il soccorso istruttorio ha trovato collocazione anche nella disciplina sulla partecipazione a procedure concorsuali.

Tuttavia, l'operatività della regola procedimentale in questione nell'ambito delle procedure comparative e di massa incontra delle restrizioni e specifiche preclusioni dovute alla contestuale vigenza di altre regole di portata ben più ampia e prevalente, tra le quali si richiamano, innanzitutto, i principi di par condicio dei concorrenti e di autoresponsabilità, l'esigenza di celerità (e, dunque, di efficienza, efficacia ed economicità (Consiglio di Stato, Ad. plen. 15 febbraio 2014, n. 9; Consiglio di Stato, Sez. III, 4 gennaio 2019, n.96; Consiglio di Stato, IV,12 gennaio 2017, n. 50).

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, a partire dall'A.P. N. 9/2014, è intervenuta a chiarire il funzionamento e i limiti dell'istituto nell'ambito delle selezioni pubbliche. In tale sentenza e nella più recentemente pronuncia del 22-11-2021, n. 7815, il principio del soccorso istruttorio, nell'ambito delle procedure concorsuali, come detto, è soggetto al contempo a rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della *lex specialis* contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura.

Con riferimento ai presupposti per l'operatività dell'istituto in parola e con specifico riguardo all'errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione, costante e unanime giurisprudenza ha precisato che solo se l'errore è immediatamente riconoscibile dal contesto stesso della domanda, secondo le condizioni poste dalle disposizioni del Codice civile per gli atti negoziali, si può richiedere all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198). È noto che in base all'art. 1431 c.c. l'errore si considera riconoscibile se *"...in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo"*.

Nella già citata sentenza del Consiglio di Stato Sez. II, nella sentenza del 22-11-2021, n. 781, è, altresì, precisato che *"In linea generale le istanze dei privati rivolti alla p.a. devono essere da questa esaminate per ciò che queste ultime sono nella loro sostanza, al di là d'ogni rigorismo formale, nel caso in cui l'errore materiale eventualmente commesso sia riconoscibile e sanabile attraverso la lettura della documentazione allegata, specie quando l'istanza afferisca ad un procedimento amministrativo non concorsuale, come tale sottratto alle garanzie di tutela della "par condicio"*.

Del tutto pacifico in giurisprudenza è l'assunto secondo cui presupposto necessario per l'operatività del soccorso istruttorio è la sussistenza di un errore «soccorribile», che emerga in maniera evidente, **una divergenza fra dichiarato e voluto senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante**, il cui contenuto, nonostante l'errore, **deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto** (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.06.2019 N. 4325).

Al riguardo, il **Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198**, ha precisato che *"...in caso di dichiarazioni rivolte da privati alla pubblica amministrazione che si assume siano affette da errore – ostativo, è possibile invocare la riconoscibilità dell'errore se, in uno con la dichiarazione errata, siano stati trasmessi alla stessa amministrazione i documenti dai quali sarebbe stato possibile evincere l'errore. Solo a questa condizione, infatti, può richiedersi alla pubblica amministrazione un normale sforzo di diligenza, volto ad accertare l'errore ed autonomamente emendarlo"*.

### **Principio di autoresponsabilità**

Inoltre, l'esperibilità in *subiecta materia* del soccorso istruttorio **incontra uno specifico limite nella concomitante vigenza del principio di autoresponsabilità**, in virtù del quale ciascun candidato deve sopportare le conseguenze delle sue omissioni, manchevolezze o imprecisioni nella predisposizione della domanda o nella produzione dei documenti correlati.

Così, da ultimo, **Cons. Stato III, 22 febbraio 2019, n. 1236**, che ha richiamato l'insegnamento giurisprudenziale per il quale *"... nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Cons. Stato Sez. III, 24 novembre 2016, n. 4932; n. 4931; Ad. Plen., 25 febbraio 2014 n. 9)"*.

Tale pronuncia Consiglio di Stato si pone nella stessa scia di quanto statuito dalla citata **Adunanza plenaria del 15 febbraio 2014, n. 9**, in cui, in effetti, è stato specificato (punto 7.4.2. lett. a) sulla base degli artt. 2 e 97 della Cost. che *"... il soccorso istruttorio va attivato solamente qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza"*.

È proprio in forza del principio di autoresponsabilità che, quindi, chiunque si rapporti con la Pubblica Amministrazione per il **soddisfacimento di un suo interesse pretensivo è tenuto all'esercizio di una diligenza** quanto meno media, sopportando inevitabilmente in proprio le conseguenze di eventuali grossolani errori commessi nella presentazione della documentazione, **soprattutto nel caso di una loro difficile riconoscibilità come tali**.

A conferma di quanto sopra esposto si richiama altresì la sentenza del **Cons. Stato Sez. VI, 24-06-2019, n. 4325**, che - nel regolare un caso simile (si tratta di una procedura per il conferimento

incarichi a tempo determinato per il personale in cui era stata esclusa dalla gara la candidata che per un errore materiale nella compilazione della domanda aveva dichiarato di non avere il requisito dei tre anni accademici d'insegnamento, requisito che in realtà possedeva) - precisa “...in materia *latu sensu* concorsuale, in cui, come nella specie, vi sia un confronto concorrenziale fra più soggetti aspiranti ad una posizione lavorativa pubblica, assume rilievo preminente l'orientamento, già espresso da questo Consiglio (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7469 e sez. V, 21 novembre 2003, n. 7618) a mente del **quale i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione devono essere presentati entro i termini perentori stabiliti dal bando, a nulla rilevando l'impedimento o l'errore derivante da causa di terzo, nè il possesso effettivo del requisito, ove la relativa certificazione manchi o sia carente.**

È quindi legittimo il provvedimento di esclusione da un pubblico concorso, il cui bando richiedeva dati requisiti di partecipazione, dei concorrenti **che, pur possedendo detto requisito, abbiano compilato erroneamente la domanda di partecipazione; l'amministrazione, in assenza di qualsiasi indizio o segnalazione di errore materiale nella scrittura di dette date, non ha l'onere di verificare la correttezza delle medesime.**

Nella fattispecie in esame, dalla domanda di partecipazione, unico atto disponibile, trasmesso telematicamente, non era rinvenibile un errore “soccorribile”, infatti non era possibile rilevare alcun errore commesso dalla candidata nell’indicazione della classe di valutazione; la presenza di una chiara e non contraddittoria indicazione della candidata – per quanto rivelatasi erronea – non faceva scattare in capo all’Amministrazione procedente alcun obbligo di richiedere i chiarimenti o rettifiche in ordine alle dichiarazioni rese. La Commissione di valutazione, organo tecnico e terzo rispetto all’Amministrazione, non disponeva infatti di alcun elemento di conoscenza tale da indurla anche solo a dubitare della veridicità di quanto dichiarato dai candidati in sede di domanda, tanto più in relazione ad un dato nella disponibilità della candidata.

**Pertanto, non poteva richiedersi all'amministrazione procedente lo sforzo diligente di emendare autonomamente errori che non fossero di immediata evidenza e riconoscibilità** (Cons. Stato Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975). **6.1- Osserva la giurisprudenza che “Affinché ricorra un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto.”** (Consiglio di Stato, Sez. V, 11.7.2014, n. 3558).

Con riferimento alla fattispecie occorre considerare altresì che a norma del comma 6 dell’art 3 del bando “Le dichiarazioni rese nella domanda avevano valore di autocertificazione. Tutte le informazioni presenti nella domanda, sia che vengano lasciati invariati i dati pre-valorizzati, sia che questi siano modificati ovvero ne vengano inseriti di nuovi dal candidato, producono gli effetti di cui al DPR n. 445/2000”.

Si evidenzia inoltre che in tutte le sentenze richiamate dalla ricorrente a propria difesa nell’atto di ricorso, il giudicante ha riconosciuto la facoltà di integrare e regolarizzare i documenti incompleti o carenti proprio perché dalle dichiarazioni, dalle attestazioni prodotte dall’interessato, residuavano

marginari di incertezza in merito alla volontà dichiarata, facilmente superabili, attraverso una richiesta di chiarimento.

Al contrario, la dott.ssa Puzio non si è diligentemente fatta carico di verificare ciò che, fin dall'origine, aveva inserito nella propria domanda proposta mediante l'applicativo.

La diligenza impiegata dalla ricorrente appare ancor più carente se si considera che il sistema per l'inoltro delle domande, era stato predisposto proprio per consentire ai candidati di verificare adeguatamente la correttezza dei dati inseriti, **con possibilità di modificare/rettificare la domanda fino allo spirare del termine** previsto dal bando, prima di confermare in via definitiva la domanda tramite l'invio della stessa.

La dott.ssa Puzio, quindi, ha avuto tempo e modo in abbondanza per verificare che la domanda fosse correttamente compilata e di correggerla tempestivamente atteso che l'istanza era stata confermata dalla dipendente in data 17.11.2020 e il termine perentorio scadeva il 20.11.2020.

Inoltre, occorre considerare che in presenza di chiare disposizioni del bando, la modifica ad opera della Commissione, dopo il decorso del termine, di dati inseriti dalla candidata avrebbe costituito una palese violazione del principio della par condicio, integrando di fatto **una sostanziale rimessione in termini**» (Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 04/03/2019, n. 324 - Cfr. ex multis T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 07/12/2021, n. 7884).

L'errore non essendo stato corretto dalla dipendente stessa entro i termini previsti dalla *lex specialis* ha determinato, pertanto, la Commissione a precisare che *“Il punteggio attribuito alla competenza professionale risulta coerente con quanto dichiarato dalla S.V. nella domanda di partecipazione”*.

Per tutto quanto sopra, in presenza di una clausola del bando inequivoca il soccorso istruttorio si profila fuori luogo e la **sanzione dell'amministrazione segue come attività vincolata**, poiché ogni integrazione si risolverebbe in un effettivo *vulnus* del principio del principio della par condicio (**T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 30/09/2021, n. 1668; Cons. di Stato, sez. III, 15/01/2014, n. 123; sez. III, 26/05/2014, n. 2690; sez. III, 1/04/2016, n. 1307**).

## **6) Sul mancato riconoscimento del punteggio relativo corso di perfezionamento in “Diritto internazionale dei conflitti armati” presso l'Università di Trieste.**

Sul punto risulta necessario richiamare quanto previsto dal CCNI 2020 in relazione ai titoli di studio valutabili ai fini della procedura in esame. Accordo che all'art. 6, comma 4, indica, con riferimento ai profili professionali di area III, espressamente i titoli di studio *post lauream* da considerare ai fini della procedura ossia *“[...] dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master [...]”*. Disposizione questa ripresa nel bando di selezione all'art. 6 in cui sono stati espressamente indicati i titoli *post lauream* che davano diritto al punteggio ai fini della progressione economica.

Da quanto innanzi, è evidente che tra tali titoli non sono indicati i “corsi di perfezionamento”, titolo che la ricorrente ha dichiarato nella propria domanda di selezione e di cui, peraltro, non fornisce alcuna evidenza probatoria nel presente giudizio attesa la mera allegazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, tra l'altro priva di sottoscrizione ed idonea a provare alcunchè.



Già da quanto innanzi emerge con evidenza l'infondatezza delle pretese di parte avversa. Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare ulteriormente quanto segue in ordine alla richiesta della ricorrente di disapplicazione del bando di concorso, nella parte in cui non riconosce alla dipendente un punteggio per la frequenza del corso di perfezionamento in "Diritto internazionale dei conflitti armati" presso l'Università di Trieste.

Nel proprio atto introduttivo la ricorrente sostiene del tutto pretestuosamente che il criterio della "... *coerenza rispetto all'attività del profilo professionale di Ispettore del Lavoro*" previsto dal bando ai fine dell'individuazione dei titoli *post post lauream* sia tale da aver conferito all'Amministrazione e alla Commissione di valutazione ingiustificati ambiti di discrezionalità, tale da sfociare, a suo dire, nel mero arbitrio.

La ricorrente asserisce, in particolare, che il menzionato criterio violerebbe il principio secondo cui le previsioni concorsuali di estromissione dalla competizione (o di non valutazione dei titoli) debbano essere di stretta interpretazione e non sono ammissibili operazioni ermeneutiche che ampliano o integrano il contenuto "... *e che il bando debba fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi sia l'Amministrazione che i candidati, sicché dette esigenze di certezza impongono di arrestarsi al contenuto letterale delle parole, ove questo sia privo di equivocità*".

In realtà tale assunto è totalmente infondato in quanto la disposizione di cui all'art. 6 del bando, nell'individuare i titoli *post lauream* valutabili, non lascia alcuna discrezionalità o arbitrio, infatti esso prevede in modo circoscritto che "*Concorrono all'attribuzione degli ulteriori 3 punti di cui al comma 6 del presente articolo anche i titoli post lauream (dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, abilitazioni professionali, master di primo e secondo livello) coerenti con l'attività del profilo professionale di ispettore del lavoro per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di Ispettore del lavoro dal vigente ordinamento professionale (CCNI 4 agosto 2009)*". La menzionata disposizione elenca in modo chiaro i titoli *post lauream* valutabili, specificando che sono valutabili esclusivamente dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master, senza comprendere quindi i corsi di perfezionamento universitari.

L'elencazione dei titoli valutabili contenuta nella disposizione del bando sopra citata, non lascia margini di discrezionalità alla Commissione, che in conformità a quanto disposto **dall'art.12 del D.P.R. n. 487/94** (normativa sui concorsi pubblici, i cui principi generali sono applicabili anche alle procedure selettive de qua, nel definire la cornice dei criteri di riferimento, **in modo da garantire omogeneità di giudizio, parità di trattamento tra i candidati e trasparenza nella procedura selettiva**) in linea con quanto indicato dall'art 6 del bando, nel verbale n. 4 dell'11.01.2021 (**All. 12**) stabiliva, in ossequio alla *lex specialis*, che "... *Con riferimento ai titoli post lauream, sono valutati esclusivamente quelli indicati negli avvisi di selezione (dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, abilitazione professionale, master di primo e di secondo livello). Non saranno, pertanto, valutati ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio corsi di formazione, corsi di perfezionamento o master non universitari, ancorché organizzati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)*".

Tale determinazione è stata ribadita nel verbale n. 5 del 21.01.2021 (**All.13**). Inoltre, nel successivo verbale n. 10 del 22.04.2021 (**All.14**), la Commissione precisava che ai fini del punteggio, saranno attribuiti esclusivamente i titoli *post lauream* coerenti rispetto al profilo professionale oggetto di selezione.



La Commissione nella nota del 30 luglio 2020, di riscontro alla richiesta di riesame della dott.ssa Puzio, comunicava appunto che “... *il Corso di perfezionamento in diritto internazionale dei conflitti armati* “ non è stato valutato in quanto danno luogo a punteggio esclusivamente i titoli post lauream espressamente indicati dall'avviso di selezione (dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, abilitazioni professionali, master di primo e secondo livello). Tale titolo, peraltro, non risulta neppure coerente rispetto all'attività del profilo professionale oggetto di selezione, così come espressamente richiesto dal bando in oggetto”. Dunque, alcuna discrezionalità o arbitrio deriva dall'azione posta in essere dalla Commissione di valutazione e dall'Amministrazione che, in realtà, si sono scrupolosamente attenute alle disposizioni del bando. Pertanto, qualsivoglia richiesta di parte avversa volta a conseguire la l'attribuzione di punteggio in relazione all'asserito titolo in esame, non può che ritenersi prova di fondamento.

### **7) Sull'asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 23 d.lgs. n. 150/2009 violazione e falsa applicazione dell'art. 52 c. I-bis d. lgs n. 165/200 - disapplicazione bando.**

Totalmente infondato è l'assunto della ricorrente secondo cui la disciplina contenuta nel bando 762/2020 di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche e nella Contrattazione Collettiva Integrativa ivi richiamata, sarebbe contraria alle disposizioni contenute negli artt. 18 e 23 D. Lgs. n. 150/2009. In particolare, si asserisce che la disciplina contemplata negli atti fondanti la procedura di concorsuale violerebbe i principi di selettività e meritocrazia sanciti nell'art. 18 D. Lgs. n. 150/2009 e 52 bis del D. lgs n. 165/2001.

Tali assunti sono del tutto infondati oltre che pretestuosi.

L'art. **23 Dlgs 150/2009** (cd, decreto Brunetta) prevede infatti: “1. *Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, [come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,] sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.* 2. *Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una **quota limitata** di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle **competenze professionali ed ai risultati individuali** e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.*

È proprio in applicazione di tale disposizione che questo INL ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali uno specifico accordo che reca in modo puntuale i criteri di selezione che l'Amministrazione ha poi riportato nel bando di selezione. Per quanto previsto nel menzionato art. 23 e nel CCNL Funzioni centrali, alla contrattazione decentrata integrativa è comunque riservato un ben determinato ambito di autonomia in relazione alla predeterminazione dei criteri della procedura necessariamente selettiva.

Di fatto la procedura selettiva avviata è stata improntata incontestabilmente a criteri meritocratici, in ogni caso, legittimamente coadiuvati da criteri di diversa natura. Infatti, i criteri selettivi previsti nel bando erano tesi a valorizzare lo sviluppo delle **competenze professionali e i risultati individuali** conseguiti, tenendo in considerazione, in questa ottica, anche l'anzianità di servizio maturata nei profili professionali al fine di valorizzare anche l'**esperienza professionale**.

**La conformità bando D.D. n. 762/2020 e del presupposto CCNI 2020 alle menzionate disposizioni è stata confermata anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica in esito ai controlli**

attivati ai sensi dall'articolo 40-bis, comma 2 del D.lgs. 165/2001 (All. 15). Il Dipartimento della Funzione Pubblica, infatti, ha valutato conforme ai principi della selettività e meritocrazia le disposizioni dirette a formare il contenuto del bando.

In verità, i principi fissati in materia del d. lgs. 150/2009 sono stati pienamente rispettati in quanto la procedura per l'attribuzione della fascia economica superiore non è avvenuta in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi volta alla distruzione di incentivi ma, valorizzando l'esperienza professionale dei dipendenti, tenendo conto della performance, dell'anzianità di servizio e l'acquisizione di determinati titoli culturali connessi alle funzioni esercitate.

L'INL nella procedura delle progressioni economiche 2020 ha fatto corretta e piena applicazione delle norme di legge e contrattuali e dei principi previsti in materia, per l'attribuzione di complessive 1.740 posizioni, rispetto ad un numero complessivo di dipendenti, alla data di pubblicazione del bando, pari a circa 4.500 unità di personale, distribuito nelle varie arie e nei vari profili professionali, il più numeroso dei quali era quello degli ispettori del lavoro con circa 2217 unità. In ragione di tanto, la procedura è stata ampiamente selettiva, attesa la disponibilità di n. 1.740 progressioni.

### **8) Sul mancato riscontro all'istanza di autotutela.**

Con riferimento alla istanza di autotutela presentata dalla ricorrente in data 17.09.2021, avente ad oggetto l'annullamento parziale e/o rettifica della graduatoria definitiva approvata con Decreto n. 509 del 10.09.2021 (successivamente rettificato con DD 763/2021), occorre evidenziare che nel caso di specie, per quanto ampiamente esposto finora, non ricorrevano i presupposti per il suo l'esercizio.

Attraverso l'istituto dell'autotutela la p.a. può intervenire sui propri provvedimenti, dopo essersi avveduta della sussistenza di profili di invalidità o inopportunità. L'annullabilità in autotutela di un provvedimento amministrativo richiede la contestuale esistenza di due presupposti: da un lato l'illegittimità dell'atto (per violazione di legge, l'eccesso di potere e l'incompetenza) e dell'altro lato la sussistenza di ragioni di interesse pubblico connesse alla rimozione del provvedimento in essere. Nella fattispecie nessuno dei presupposti sussistevano ai fini dell'esercizio dell'autotutela.

In particolare, la graduatoria definitiva non presenta alcun vizio di legittimità in quanto elaborata sulla base delle prescrizioni legittime del bando. Inoltre, l'amministrazione non poteva, senza disapplicare le prescrizioni del bando, correggere, dopo la scadenza dei termini, l'errore commesso dalla candidata in fase di compilazione della domanda e modificare il punteggio elaborato dal sistema sulla base delle dichiarazioni e dati inseriti dalla ricorrente.

In particolare, l'amministrazione non poteva procedere alla disapplicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 3 del bando che, al comma 2 disponeva: *"...ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 5/2012, convertito in L.35/2012, il candidato dovrà compilare la domanda esclusivamente tramite procedura informatica on-line, utilizzando il modulo elettronico e le credenziali di accesso personali, seguendo le istruzioni disponibili sul sito internet. **Non sono ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente articolo. Eventuali correzioni e/o integrazioni della domanda già presentata potranno essere effettuate solo nel termine indicato al comma 1 del presente articolo ed esclusivamente tramite la procedura informatica on-line.** Il sistema permetterà di modificare la domanda presentata in precedenza fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e sarà ritenuta valida la domanda con l'ultima modifica e/o integrazione apportata". E, al comma 6, che **"Tutte le informazioni presenti nella***

**domanda, sia che vengano lasciati invariati i dati pre-valorizzati, sia che questi siano modificati ovvero ne vengano inseriti di nuovi dal candidato, producono gli effetti di cui al DPR n. 445/2000”.**

Al riguardo, il **Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 6 novembre 2019, n. 7595**, ha ribadito la pacifica vigenza del principio per il quale:” *“quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. Stato Sez. V Sent., 17/07/2017, n. 3502)”.*

**L’autovincolo, com’è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che la amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell’autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par conditio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti.**

Anche da questo punto di vista, pertanto, l’operato dell’Amministrazione è da considerarsi pienamente legittimo, stante la necessità di conformarsi alle disposizioni del bando *lex specialis* di una procedura selettiva.

#### **9) Sull’asserito diritto al risarcimento del danno - perdita di chance.**

Anche la domanda risarcitoria è priva di fondamento atteso che nel caso di specie, per i motivi innanzi esposti, non può ravvisarsi alcun comportamento illegittimo in capo a questa Amministrazione che ha improntato la procedura selettiva in argomento ai canoni della trasparenza e della correttezza nel pieno rispetto delle citate norme inderogabili di legge e delle disposizioni contrattuali previste sia a livello nazionale che in sede decentrata, con la definizione del contratto integrativo sottoscritto d’intesa con le OO.SS. in data 14.07.2020 oltre che delle disposizioni del bando n. 762/2020.

Nel caso che ci occupa appare evidente insussistenza di qualsiasi danno risarcibile in capo alla ricorrente essendo, tra l’altro, tale pretesa sfornita di qualsivoglia elemento probatorio.

Per tutto quanto sopra, questo Ispettorato Nazionale del Lavoro, con riserva di ulteriormente dedurre in sede di discussione orale, chiede all’ On. le Tribunale adito di volere accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- 1) In via preliminare, disporre l’integrazione del contraddittorio dei confronti degli altri candidati “vincitori”;
- 2) nel merito, rigettare il ricorso, in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e compensi dovuti ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. anche quando l'Amministrazione si difende con i propri dipendenti.

**In via istruttoria.**

Attesa la natura prettamente documentale delle questioni poste sub judice, si ritiene che la documentazione allegata alla presente memoria supporti già di per sé, esaustivamente e sufficientemente, le ragioni difensive dell'Amministrazione, e sia tale da non rendere necessarie ulteriori attività istruttorie poiché, appunto, la maggior parte delle circostanze narrate sono ampiamente documentate.

Sul punto si evidenzia, inoltre, l'irrelevanza di quanto prodotto da parte avversa attinente al processo di valutazione della performance per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 oltre all'attestato di lodevole servizio, trattandosi all'evidenza di titoli non valutabili in base al bando e non certamente valorizzabili in questa sede, a scapito degli altri partecipanti. Alcun valore probatorio, poi, può essere attribuito all'autocertificazione volta a comprovare il possesso del titolo in relazione al corso di perfezionamento di cui all'allegato 17 del ricorso.

Si depositano gli atti richiamati in narrativa ed elencati nell'indice che segue

1. Copia notificata del ricorso e del decreto di fissazione di udienza;
2. Bando n. 762/2020.
3. Manuale di istruzione;
4. Domanda inviata il 17.11.2020;
5. Decreto direttoriale n. 807/2020;
6. Avviso del 07.05.21;
- 6bis. Graduatoria provvisoria;
- 7 Istanza di riesame;
- 8 Nota della Commissione del 30/07/2021;
- 9 Graduatoria definitiva;
- 9.bis Decreto 763/2021
- 10 CCNI 2020;
- 11 Decreto direttoriale 777/2020;
- 12 Verbale n. 4 dell'11.01.2021;
- 13 Verbale n. 5 del 21.01.2021;
- 14 Verbale n. 10 del 22.04.2021.
- 15 Certificazione DPF e MEF.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Ilaria FEOLA